



## TRIBUNALE DI LUCCA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice delle Indagini Preliminari Dott. Alessandro Trinci ha  
pronunziato la seguente

### SENTENZA

nei confronti di:

██████████ nato a ██████████ residente a  
██████████ (LU) via della ██████████  
ASSISTITO E DIFESO DI FIDUCIA DALL' AVV. RAGANATO  
VINCENZA MARIA BENEDETTA DEL FORO DI LECCE

### IMPUTATO

Reato p. e p. dall'art. 7 comma 1 Decreto Legge 4/2019 convertito  
Legge 26/19 perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di  
cui all'art. 3, rendeva o utilizzava dichiarazioni o documenti falsi o  
attestanti cose non vere, ovvero ometteva informazioni dovute, in  
particolare attestava nella dichiarazione sostitutiva unica allegata alla  
domanda di reddito di cittadinanza presentata il 20.11.2020, di essere  
residente in Italia da almeno dieci anni mentre dal certificato storico di  
residenza rilasciato dal comune di Capannori risulta residente in Italia  
dal 15.12.2016, così conseguendo indebitamente l'importo di €  
2.629,69,

Reato commesso in Lucca il 20 Novembre 2020

### CONCLUSIONI

**Il PM conclude:** ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputato  
chiede la condanna alla pena alla pena finale di mesi 8 di reclusione

**Il Difensore conclude:** assoluzione perché il fatto non costituisce reato. In  
subordine assoluzione perché il fatto non sussiste

SENTENZA N 694/2023

Del 05.12.2023

ABBREVIATO

MOTIVI RISERVATI

GG 60

N. 4213/2022 RG GIP

N. 3978/2021 RG NR

N. C. Reato

Depositata il

21.01.24

CANCELLIERE ESPERTO  
della Gabriella Marotta

REDATA SCHEDA

il \_\_\_\_\_

CAMPIONE PENALE

N. \_\_\_\_\_

ESTRATTO ESECUTIVO

PM-PS

il \_\_\_\_\_



## CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO SU CUI LA DECISIONE È FONDATA

Con atto depositato in data 23.12.2022, il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di [REDACTED] imputandolo del reato di cui all'art. 7 c. 1 d.l. 4/2019, convertito nella l. 26/2019, descritto in epigrafe.

All'udienza preliminare del 27.06.2023, l'imputato, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, chiedeva di procedere con giudizio abbreviato condizionato alla produzione di documentazione relativa alla richiesta di rateizzazione dell'importo indebitamente percepito.

Ammesso il rito, il processo veniva rinviato per l'acquisizione della documentazione integrativa e la discussione.

All'udienza del 5.12.2023, il rappresentante del Pubblico Ministero e il difensore formulavano e illustravano le rispettive conclusioni riportate a verbale.

Dagli atti risulta che in data 20 novembre 2020 [REDACTED] inoltrava domanda all'INPS, tramite le Poste Italiane, per ottenere il reddito di cittadinanza affermando di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni e di risiedervi da almeno due anni in modo continuativo.

La domanda veniva accolta e l'imputato percepiva un importo complessivo pari ad € 2.253,32.

Da successivi accertamenti presso l'ufficio anagrafe del Comune di Capannori emergeva che l'imputato era stato iscritto nell'elenco della popolazione ivi residente a far data dal 15.12.2016.

Il beneficio veniva quindi revocato.

Occorre premettere che, stando alla lettera della legge, fra i requisiti richiesti ai cittadini extracomunitari per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza vi è quello di aver risieduto in Italia per un periodo complessivo di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.

Con circolare n. 3803 del 14 aprile 2020, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che i requisiti di residenza richiesti dalla normativa sul reddito di cittadinanza devono intendersi riferiti alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. In altri termini, di contro a una connotazione formale di residenza,

Il Giudice per le indagini preliminari  
Dott. Alessandro Trinci



prevalgono elementi di riscontro oggettivi idonei a dimostrare l'effettiva presenza decennale del soggetto interessato sul territorio italiano.

Pertanto, nel caso di specie, non era sufficiente considerare il certificato di residenza del Comune di Capannori per escludere la legittimazione dell'imputato alla percezione del beneficio, ma occorreva accertare se egli, sulla base di altri riscontri oggettivi, avesse effettivamente risieduto nel territorio dello Stato per dieci anni.

Dalla lettura degli atti emerge che, in sede di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza, l'imputato aveva allegato il permesso di soggiorno attestante il suo ingresso in Italia nel 2016. Dunque, anche considerando la "residenza effettiva" in luogo di quella formale, è evidente che difetti il requisito della presenza da almeno 10 anni sul territorio italiano.

Ciò detto, deve considerarsi che l'imputato, da un lato, ha dichiarato di risiedere in Italia da più di 10 anni, ma, dall'altro, ha prodotto un documento da cui emergeva chiaramente l'assenza di tale requisito. Dunque, delle due l'una: o l'imputato, a causa di una verosimile barriera linguistica, non ha compreso il significato dei fogli che ha firmato oppure ha utilizzato uno stratagemma del tutto inidoneo ad ingannare il funzionario preposto alla valutazione dell'istanza. In merito a quest'ultima ipotesi, va precisato che l'idoneità dell'azione decettiva va valutata *ex ante*, a nulla rilevando il fatto che *ex post* si sia rilevata efficace, perché il funzionario INPS, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto tempestivamente accorgersi dell'assenza dei requisiti previsti e avrebbe dovuto rigettare la domanda.

Fra le due ipotesi di cui sopra deve scegliersi quella maggiormente favorevole per l'imputato, che dunque va mandato assolto per l'insussistenza del fatto dovuta all'inidoneità decettiva della falsa dichiarazione.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 442 ss. e 530 c.p.p.,

**ASSOLVE**

Il Giudice per le indagini preliminari  
Dott. Alessandro Trinci



**[REDACTED]** dal reato di cui all'art. 7 c.1 d.l. 4/2019, convertito con  
modificazione nella l. 26/2019, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p.,

**INDICA**

in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Lucca il 5.12.2023

**Il Giudice dell'udienza preliminare**

dott. Alessandro Trinci

TRIBUNALE DI LUCCA  
UFFICIO GIP  
Depositato in Cancelleria  
Lucca li 11/01/24  
Cancelliere esperto  
Gabriella Marraffa